



TESI MASTER in
Criminologia, Criminalistica, Psicologia Giuridica e Investigazione.

Titolo
***Attività di indagine tra Polizia Giudiziaria e
Investigatore Privato.***

Candidato/a: Rossella Cosentino

Relatore: _____

Anno 2016 - 2017

Indice:

| | |
|---|----------|
| <u>Introduzione</u> | Pag. 3. |
| <u>Capitolo 1°</u> : -Le principali attività di indagine: l'O.C.P. ossia sorveglianza, sopralluogo, appostamento e pedinamento. | Pag. 9. |
| <u>Capitolo 2°</u> : -Il pedinamento elettronico tramite il GPS e l'evoluzione della tecnologia nelle attività di investigazione. | Pag. 21. |
| <u>Capitolo 3°</u> : -I crimini informatici ed il ruolo delle investigazioni. | Pag. 24. |
| <u>Esempio riportato</u> : Verbale della Stazione dei Carabinieri di Roma Aventino. | Pag. 26. |
| <u>Esempio riportato</u> : Verbale della Stazione dei Carabinieri di Roma Aventino. | Pag. 28. |
| <u>Conclusioni</u> . | Pag.29. |
| <u>Bibliografia</u> . | Pag. 30. |

Introduzione:

Questo progetto di tesi nasce dall'idea di evidenziare e spiegare le tecniche di investigazioni poste in essere con il pedinamento e appostamento¹, tipiche della Polizia Giudiziaria e dell'Investigazione Privata.

In generale, l'investigazione è la ricerca meticolosa di elementi utili all'accertamento della verità. Costituisce quindi il percorso necessario per giungere ad una risposta attendibile all'interrogativo posto, per realizzare una corretta ricostruzione storica, per trovare riscontri ad un sospetto o verificarne l'infondatezza. Il bravo investigatore è quello che si accosta con umiltà e curiosità al teatro operativo e raccogliere accuratamente e pazientemente ogni possibile dato, consapevole di non essere in grado, in quel momento, di riconoscere ciò che gli servirà e di separarlo dal superfluo. Fattori che possono essere da supporto o influenzare l'attività investigativa sono l'Istinto, l'Intuizione investigativa e i pregiudizi. Quest'ultimi possono condizionare il comportamento di qualsiasi persona così da inficiare il processo investigativo; bisogna anche contenere il più possibile istinti e intuizioni, poiché devono essere integrati e supportati da un adeguato processo logico. I modi classici del ragionamento sono di tipo induttivo e deduttivo:

-*L'induzione* è quel tipo di ragionamento che, partendo dall'esperienza, evidenzia ciò che è vero per alcuni casi e lo estende statisticamente a tutti i casi. Il processo induttivo non porterà mai alla certezza, ma aumenterà statisticamente il suo valore di verità man mano che conferme arriveranno da ulteriori esperienze.

-*La deduzione* è il procedimento opposto. Parte, cioè, da una premessa già totale e ne ricava conclusioni. È evidente che la deduzione funzionerebbe nell'investigazione solo se chi svolge un'indagine avesse, nella premessa, una totalità dispiegata di casi, ma ciò non accade mai e dovrà soccorrere allora il ragionamento induttivo.

Una volta che sarà stato stabilito il campo di probabilità entro le quali è ragionevole aspettarsi che si trovi la causa del fenomeno indagato, sarà quindi l'intelligenza umana che dovrà stabilire che cosa è plausibile, che cos'è ragionevole, che cos'è probabile e ci riuscirà con un ragionamento che Peirce² definisce *Abduttivo*.

L'investigatore quindi è chiamato soprattutto a ragionare e poi, naturalmente, ad avviare tempestivamente le azioni conseguenti, approfondire con cura la parte dell'ordinamento giuridico che più direttamente riguarda l'indagine ed operare, infine, nella più assoluta trasparenza; guidato da un unico faro: l'amore per la verità che è sempre una sola e non trattabile.

Vi è inoltre *l'investigatore della polizia giudiziaria*. Polizia è un termine complesso, poliedrico e pieno di significati. Non è infrequente, infatti, come nel linguaggio comune polizia sia essenzialmente il significativo di tutti quegli apparati che sono preposti a far rispettare la legge. Ma polizia è anche l'insieme di attività, volte a prevenire condotte in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e, dall'altro, a reprimere le violazioni già verificatesi di norme penali, impedendo eventuali conseguenze. L'articolo 55 del Codice di Procedura Penale stabilisce la missione della polizia giudiziaria, ergo dell'investigatore: "egli deve, anche di propria iniziativa, prendere notizie dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale". L'investigatore può compiere, di sua spontanea iniziativa, qualsiasi atto salvo che non sia espressamente vietato, o la cui realizzazione possa incidere in modo irreversibile sulle future scelte del Pubblico Ministero. Si inizia con l'acquisizione della notizia di reato da parte dell'investigatore e con la sua comunicazione al PM (attività informativa). Specificamente, l'articolo 347 del Codice Penale, richiede all'investigatore di acquisire la notizia, di

1 Pedinamento e appostamento rientrano nell'O.C.P. ossia "osservazione, controllo e pedinamento", utilizzata per poter esercitare una forma di controllo relativamente a soggetti di interesse operativo.

2 Charles S. Peirce (1839, 1914), filosofo, logico, matematico.

riferire senza ritardo e per iscritto, al Pubblico Ministero, gli elementi essenziali del fatto sino ad allora raccolti; comunicare, ove possibile, gli elementi identificativi dell'indagato, della persona offesa e degli eventuali testimoni. **La tempistica della comunicazione viene ulteriormente precisata allorquando siano stati compiuti atti per i quali necessita la presenza del difensore (entro 48 ore)** o si indaghi su reati particolarmente gravi (immediatamente anche in forma orale). I risultati dell'attività di investigazione non possono andare dispersi, ed ecco che l'ordinamento permette all'investigatore di compiere atti volti ad acquisirne la disponibilità (attività assicurativa). L'attività di assicurazione è rivolta sia nei confronti dell'autore del reato sia verso cose o tracce del reato. L'investigatore potrà procedere all'arresto in flagranza o al fermo dell'indiziato, nonché al sequestro delle cose che costituiscono il corpo del reato o che sono comunque pertinenti al reato. Infine, l'investigatore dovrà impedire che ai reati vengano portate conseguenze ulteriori.

La normativa distingue due dimensioni professionali differenti per *l'investigatore privato*. La prima, autorizzata dal Prefetto della Provincia, che consiste nello svolgimento di indagini di carattere generale o specialistico; la seconda, anch'essa autorizzata dal Prefetto ed espressamente prevista dal codice di Procedura Penale, è finalizzata all'acquisizione di elementi di prova per conto degli avvocati difensori (indagini difensive), nel corso di un procedimento penale.

Il campo di azione dell'investigatore privato è indicato nella normativa vigente in modo assai generico, volto solo alle semplici ricerche e alla raccolta di informazioni per conto di privati. La figura dell'investigatore privato come ausiliario del difensore nell'ambito delle investigazioni difensive, è prevista nel comma 2 dell'art. 38 C.P.P.³

Gli strumenti dell'investigazione difensiva sono:

- effettuare colloqui, quindi ricevere dichiarazioni ed assumere informazioni da persone che possono riferire circostanze utili per l'investigazione difensiva, (da non confondersi con le sommarie informazioni rese ai sensi dell'Art. 351 c.p., alla P.G.);
- documentare le dichiarazioni ricevute;
- richiedere la documentazione alla Pubblica Amministrazione;
- accedere ai luoghi per prendere visione dello stato, al fine di esaminare le cose, ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi.

La professione dell'investigatore privato, in tutto il mondo, è accettata, ignorata, tollerata o vietata a seconda dello Stato che prende in esame tale attività.

In molti paesi europei questa figura è regolamentata. In Belgio, per esempio, occorre chiedere un'autorizzazione al Ministro degli Interni, in Lussemburgo l'attività è libera come in Inghilterra o in Germania, in Francia, similmente a noi, è sotto il controllo di un'autorità amministrativa autonoma (Consiglio Nazionale delle Attività di Sicurezza Private) e sotto la supervisione, per certi aspetti, dei prefetti e dei commissari di polizia e ufficiali della polizia nazionale. Il titolo viene rilasciato dallo Stato. Il "détective privé" ha il compito di cercare prove nei procedimenti civili e commerciali dove polizia e gendarmeria non hanno competenza e diritto di intervenire. Nel 2003, la normativa ha subito un restyling totale e ha introdotto, per esempio, un "tesserino di riconoscimento" per gli addetti ai lavori. Anche l'investigatore francese deve osservare un codice etico ed è vincolato dal segreto professionale e in caso di trasgressione è soggetto a sanzioni o denunce. In Francia ci sono circa 2.900 agenzie investigative. La professione non rientra in ordini/albi specifici poiché si ritiene inutile e già dal 1998 sono disponibili un corso di laurea e un diploma specifici rivolti ai direttori delle agenzie investigative. La differenza tra polizia e investigatori risiede nel fatto che i primi si occupano di materia penale e gli altri di materia civile, così non ci sono sovrapposizioni di alcun tipo. La gendarmeria non può occuparsi di raccogliere prove o fare indagini nelle procedure di carattere civile o commerciale. Occasionalmente il

3 Art.38 "facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova; art. 38 comma 2: "l'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.

déetective, però, può interessarsi anche di casi penali, laddove si sia esaurito il ruolo della polizia. Al pari dei nostri investigatori privati quello francese può intervenire nei conflitti familiari (problematiche connesse ai minori, ecc.), nei casi di infedeltà, nelle controversie di lavoro, economiche e finanziarie, nei contenziosi di natura assicurativa, occuparsi di bonifiche ambientali, spionaggio industriale, ricerca di persone scomparse, solvibilità delle persone, ecc. I mezzi a disposizione o i metodi adoperati nelle indagini sono i più disparati. È consentito anche l'uso di tecnologia investigativa (salvo le microspie) con i limiti, naturalmente delle leggi in vigore in Francia; non è possibile, per esempio, registrare conversazioni in un luogo privato, ecc. Gli investigatori dispongono di sofisticate risorse informatiche che consentano loro di consultare banche dati pubbliche o private e con l'autorizzazione dei giudici e l'ausilio degli avvocati possono accedere praticamente a qualsiasi informazione.

In Spagna le investigazioni private sono un'attività regolamentata e riservata a una figura legalmente autorizzata dal Ministero dell'Interno: l'investigador privado. Anche loro hanno avuto una legislazione travagliata che dagli anni '50 agli anni '90 ha subito diverse modificazioni, giungendo alla legge sulla sicurezza privata 5/2014, del 4 aprile. Devono possedere una laurea triennale e i loro rapporti, registrazioni e fotografie, possono essere utilizzati come prova in un processo e sono ritenuti obiettivi e imparziali, fino a prova contraria. L'investigador privado è considerato testimone privilegiato in un procedimento giudiziario, poiché le sue indagini sono considerate un mezzo di prova dotato di esclusività. Il detective spagnolo possiede un "tesserino di riconoscimento" ministeriale ed è tenuto alla segretezza e non può violare la privacy. I settori di competenza sono analoghi a quelli dei colleghi italiani o francesi con qualche ovvia distinzione, in particolare può adoperarsi nelle seguenti attività:

- espletamento di indagini nei settori economico, finanziario, commerciale, in ambito lavorativo e, in generale, personale, familiare o relativo alla vita sociale, escludendo tutto ciò che si svolge in abitazioni o luoghi privati;
- monitoraggio allo scopo di garantire il normale svolgimento delle attività che si determinano in occasione di fiere, alberghi, mostre, spettacoli, eventi, convegni, grandi magazzini, luoghi pubblici o aree simili;
- svolgimento di indagini finalizzate a ottenere informazioni e prove riguardanti persone coinvolte in procedimenti per crimini penali. Non possono ,però, indagare sui reati perseguibili d'ufficio.

L'uso di macchine fotografiche o videocamere, deve essere proporzionato allo scopo perseguito e limitato alle aree pubbliche. Devono, in buona sostanza, soddisfare lo scopo primario dell'indagine ai fini di una testimonianza attendibile e non possono costituire un'intrusione gratuita nella sfera intima delle persone. Le prove vanno raccolte nei limiti strettamente necessari a chiarire i fatti e non possono coinvolgere terzi estranei all'indagine.

In Germania, l'attività svolta dagli investigatori privati (privatdetektiv), circa un migliaio, è libera, ossia non è vincolata dall'ottenimento di alcuna licenza o autorizzazione. Deve solo aprire un'attività commerciale.

In sostanza il detective può intervenire qualora il committente dimostra la legittimità delle sue pretese, ossia per difendere un suo diritto giuridico.

I campi d'intervento principali sono:

- Emersione del lavoro nero;
- Reati contro la proprietà;
- Frodi in generale e frodi assicurative;
- Verifica sui dipendenti;
- Concorrenza sleale;

- Malattia simulata;
- Occupazione secondaria, se illegittima, dei lavoratori.

La legislazione in vigore in Germania vieta, per esempio, l'uso dei GPS per il pedinamento, diversamente da quello che prevede la normativa italiana dal 2010. Non si possono neppure utilizzare microspie o installare nei computer programmi per controllarne l'attività. Gli è anche vietato intercettare o registrare le conversazioni. Può, invece, arrestare l'autore di un reato se colto in flagranza, se si rifiuta di rivelare la sua identità ed è a rischio di fuga, insomma agisce nel rispetto e in sintonia con la legge perché questa facoltà è data a qualsiasi privato cittadino tedesco. Esistono un paio di associazioni professionali che garantiscono ai clienti un certo livello di affidabilità dei propri iscritti. Parliamo della Bundesverband Deutscher Detektive (B.D.D.) e la Bund Internationaler Detektive (B.I.D.) che invogliano o impongono ai propri tesserati di rispettare determinate norme.

Anche nel Regno Unito l'esercizio delle professioni di investigatore privato (private investigator) è, per ora, libera ma ancora per poco perché l'associazione più prestigiosa in Europa, ossia l'A.B.I. (Association of British Investigators), si batte da tempo per ottenere una disciplina del settore. Il 31 luglio 2013 è stata annunciata e ufficializzata dalle autorità l'intenzione di regolamentare il settore e nel maggio del 2015 sono iniziate le prime sessioni parlamentari per dibattere la materia. Il Ministero degli Interni, in sintonia con la S.I.A. (Security Industry Authority), sta coniando le norme da applicare a tutti i soggetti che vorranno operare nel settore delle investigazioni private. La S.I.A. è un organismo indipendente molto autorevole per il settore della sicurezza privata e concede le licenze in uso, per esempio, alla vigilanza privata, alle guardie del corpo o alle guardie di sicurezza.

Il Detective privato americano, è provvisto di una licenza che gli permette di esercitare la professione in 42 stati e i requisiti per ottenerla variano da stato a stato. Nella maggior parte delle giurisdizioni americane essi non possono indossare una divisa o un distintivo, non possono eseguire intercettazioni sulle linee telefoniche, non possono intrufolarsi o manomettere la posta elettronica, non possono entrare nelle proprietà private. Hanno facoltà, invece, di accedere alle banche dati pubbliche che, in generale, contengono molte più informazioni delle nostre. Hanno la facoltà di essere armati o compiere arresti in flagranza di reato, al pari di un qualsiasi altro cittadino americano. Le attività possibili sono più o meno sempre le stesse. Ancora oggi prevalgono gli incarichi sui casi di adulterio quando sono in gioco l'affidamento dei figli, gli alimenti o le dispute sulle proprietà. Quel che cambia davvero, rispetto all'investigatore privato in Italia, sono i carichi di lavoro potenziali in quanto più cospicui e avvincenti e ciò dipende dal fatto che esistono comparti in cui viene impiegato abitualmente. Diversi da loro, alcuni investigatori lavorano assiduamente ed esclusivamente per importanti studi legali per la difesa penale. Altri esempi sono le compagnie assicurative che, molto spesso, hanno al loro interno un investigatore privato indipendente fisso a cui appaltano gli incarichi di frode o, ancora, vengono impiegati con funzioni similari ai nostri "ufficiali giudiziari" per la consegna delle citazioni. Hanno anche un ruolo determinante per rintracciare i debitori in fuga o lavorano "sotto copertura", ossia come infiltrati in diversi frangenti, anche per diversi mesi. Studi legali e compagnie assicurative possono assumere e stipendiare un "private investigator" che, in questo caso, non ha bisogno della licenza ma di referenze ed esperienze certe.

Per quanto riguarda l'Italia, l'attuale Codice di Procedura Penale dedica un intero titolo, il IV, alle "Attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria", Art. dal 347 al 357. Sappiamo che gli articoli inerenti le azioni di iniziativa della P.G. sono molti di più, sono diffusi nei diversi libri che compongono il Codice. Alcune attività sono state "normate e tipizzate", basti pensare alle perquisizioni, ai sequestri ecc...La maggior parte delle operazioni investigative sono "atipiche", non espressamente previste dal legislatore; ciò non significa che non siano legittime. Bisogna

soffermarci su un particolare strumento di indagine: *“osservazione, controllo e pedinamento”* in gergo detto *O.C.P.*, è un'attività investigativa indispensabile, tramite l'osservazione ed il controllo di uno o più individui, che permette di individuare e documentare elementi di prova da produrre in sede giudiziaria per la tutela di un proprio diritto o per la propria difesa. Si può effettuare un *“pedinamento”* per motivazioni di sicurezza e tutela, di contro-sorveglianza, di raccolta informazioni.

- *Pedinamento di sicurezza e tutela*: qualora si effettui una *“tutela”* nei confronti di una persona che necessiti di protezione *“coperta”*, anche a sua insaputa, e anche a seguito di eventi o dichiarazioni che possano far temere per la sua incolumità.
- *pedinamento di contro-sorveglianza*: qualora si sospetti di essere pedinati, e quindi sottoposti a controllo, possiamo effettuare una contro sorveglianza investigativa e verificare se qualcuno vi sta controllando procedendo alle successive verifiche del caso.
- *pedinamento per raccolta informazioni*: qualora sia necessario acquisire informazioni su un soggetto quali ad esempio dove va, con chi abita, chi incontra, quali veicoli utilizza, che abitudini ha, dove lavora, etc. Frequente sia nell'ambito della sfera privata per la tutela del diritto di famiglia, sia nell'ambito della tutela delle aziende.

Sicuramente dal confronto con altri paesi si può trovare qualche spunto interessante su come potrebbe o dovrebbe evolversi la professione di investigatore privato anche in Italia ed, avere un termine di paragone, può essere utile per riflettere sui limiti operativi e sulla possibilità di superarli.

Ma per quanto riguarda le modalità ed attività di indagini della Polizia giudiziaria in Italia bisogna precisare che la situazione potrebbe essere molto più efficace; riporto un esempio di un caso di tentato omicidio, svoltosi dall'Ufficiale di P.G. Mar. ca. Quaresima e dai suoi collaboratori del Comando di Roma Aventino, nei tempi e nelle modalità corrette.

<< Il caso si apre con le dichiarazioni messe a verbale, negli uffici dei Carabinieri della Stazione di Roma Aventino, del medico chirurgo A.L. del Pronto soccorso dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che ha soccorso il paziente con una ferita profonda da arma da taglio. Dalle dichiarazioni si accerta tramite anche la consultazione della cartella clinica, che la ferita poteva causare il decesso per dissanguamento del paziente se non fossero intervenuti i soccorsi tempestivamente.

Si prosegue nelle indagini con l'ascolto e l'interrogatorio di alcuni testimoni e coabitanti dello stesso stabile della persona colpita, il Centro Sociale “ Villaggio Globale” di Roma.

E' emerso dalle dichiarazioni, in particolare, di G.R., lo svolgimento dei fatti poiché erano presenti nel momento dell'aggressione. Cosa importante fu quando lo stesso G.R. dichiarò: “sono sceso per vedere cosa stava succedendo ed ho visto una persona di nazionalità iraniana che conosco come Hassan che come me dorme nella struttura, che era nei pressi della porta della sala del bar. Ho potuto vedere che vicino a lui c'era un uomo che si chiama Alberto che lo tratteneva dal braccio destro, mi sono avvicinato e lui mi ha detto che voleva uccidere Patric e che lo aveva colpito alla schiena ma che voleva ucciderlo....” e “ il coltello è rimasto con degli altri ed è lo stesso che ho mostrato poi ai carabinieri che lo hanno preso...” Successivamente si richiede il fermo del presunto aggressore R.H. poiché recandosi sul posto gli agenti delle forze dell'ordine del Comando della Stazione di Roma-Aventino, notavano la presenza di R.H. che invitandolo a seguirli, lo stesso si rifiutava. Il Mar. ca. Quaresima per evitare che H.R. potesse scappare o fare altro, si recò verso

le scale poichè stava su una parte soppalcata dello stabile, ma alla visione del Mar. ca. Quaresima, H.R. afferrò un grosso coltello da cucina lo minacciò. Immediatamente venne disarmato e si procedette a perquisizione personale e anche del locale per la possibilità di trovare ulteriori armi. Perquisizione con esito negativo.

Infine, H.R. fu portato al comando e posti in sequestro il coltello utilizzato per colpire Patric, il coltello con cui ha minacciato gli operanti ed uno strofinaccio con evidenti tracce di materiale ematico. Si richiede così al P.M della Procura della Repubblica Capitolina il fermo per H.R. e che venisse associato presso l'Istituto di pena " Regia Coeli " di Roma.

Si da anche atto e merito che l'indagine è stata accertata dai testimoni anche per individuazione fotografica durante la quale senza ombra di dubbio venne riconosciuto H.R come l'accoltellatore.>>

Questo caso risolto efficacemente dalla P.G. rappresenta come le metodologie ,l' accuratezza e la tempestività nelle indagini possano essere di grande aiuto, grazie anche all'uso delle tecnologie che ci permettono una ancora più precisa conduzione delle indagini.

Nel proseguo della tesi si specificheranno queste attività di indagine anche in rapporto alle nuove tecnologie informatiche.

CAPITOLO 1°.

Le principali attività di indagine: L' O.C.P. ossia Sorveglianza, sopralluogo, pedinamento, e appostamento.

«Ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole» mediante la ricerca tanto «delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti» quanto «delle cose e delle tracce pertinenti al reato» Art.348 comma 1 e 2 .

La Polizia Giudiziaria come l'investigatore privato, compie «attività formali» d'indagine, consistente in atti specificamente regolati dalla legge, ma anche quelle che vengono dette «attività informali», cioè non disciplinata specificamente, costituita da atti non implicanti l'esercizio di poteri autoritativi. Nell'ambito delle attività formali, tenuto conto dei rapporti di diretta disponibilità della Polizia Giudiziaria (art. 109 Cost.), rappresentata nel corso delle indagini preliminari dal Pubblico Ministero, si collocano i seguenti atti:

Atti tipici di investigazione diretta:

- identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone;
- perquisizione (personale e locale);
- accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, delle cose o delle persone.

Atti tipici di investigazione indiretta:

- le sommarie informazioni assunte dall'indagato;
- le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato;
- le notizie e le indicazioni utili assunte dall'indagato;
- le sommarie informazioni delle persone informate sui fatti;
- le informazioni da persona imputata in un procedimento connesso.

Per «attività informali» si intende quelle attività che pur non essendo espressamente disciplinata dal Codice di rito, non è da questo vietata e anzi rientra nelle regole della buona tecnica di indagine. Più in particolare, si precisa che la Polizia Giudiziaria non può comunque porre in essere attività che, di fatto, precludano in modo irreversibile le future valutazioni processuali del Pubblico Ministero.

Tra le attività informali (dette atipiche) di indagine, rientrano:

- le attività che possono essere compiute per individuare una persona, la sua attività, le sue fattezze fisiche (accertandone presso il Comune l'identità anagrafica oppure acquisendo presso la Prefettura la copia della fotografia apposta sulla patente di guida, ecc.);
- i sopralluoghi per verificare sul posto la fondatezza di fatti e circostanze di cui si è avuta notizia magari confidenziale;
- l'attivazione di contatti con gli informatori;
- i pedinamenti e gli appostamenti spesso integrati con rilevamenti fotografici per consentire l'identificazione di persone e meglio proseguire l'attività investigativa, ecc.

Tra le attività informali di indagine, sicuramente, il “sopralluogo” il “pedinamento” e l’”appostamento” rappresentano le espressioni più frequenti e maggiormente efficaci.

Essi consistono nell'osservazione, l'una dinamica, l'altra statica, volta all'acquisizione di elementi investigativi, in linea di massima, utili a raccordare e completare altre fonti di prova ovvero a predisporre la effettuazione di ulteriori atti di indagine.

La sorveglianza:

La sorveglianza è l'attività attraverso la quale l'investigatore pone l'indagato in uno stato di perdurante osservazione: ne scruta movimenti, ne studia i comportamenti, analizza le sue reazioni alle sollecitazioni che lo stato di sospettato, consapevole o meno, gli impone.

La *video sorveglianza* è un altro importantissimo ausilio all'osservazione dell'indagato, è costituito dalla video sorveglianza che ha in molti casi sostituito, sublimandolo, il vecchio appostamento. La tecnologia ha fornito il proprio insostituibile apporto e quindi laddove un giorno era necessario investire notevoli risorse, un numero consistente di operatori, con il rischio peraltro di essere scoperti, oggi è sufficiente predisporre una o più sofisticate telecamere in cui segnali potranno essere trasportati in un comodo ufficio. È ovvio che su strada dovrà essere sempre disponibile un addetto della P.G.

Il sopralluogo giudiziario:

Con il termine sopralluogo giudiziario o sopralluogo di polizia giudiziaria, considerato che l'attività è svolta materialmente proprio dalla polizia giudiziaria, in conseguenza di un accadimento di rilevanza penale o che potrebbe far presumere la commissione di un reato trova i propri riferimenti normativi nell'art. da 347 a 357, del Codice di procedura penale, e gli articoli da 112 a 118 .

In particolare il sopralluogo risponde in modo puntuale alle esigenze fatte proprie dal combinato disposto dell'articolo 347*, dell'articolo 348* e dell'articolo 354* del Codice di procedura penale.

L'articolo 357, che concernente l'attività a iniziativa della polizia giudiziaria, prevede, infine, l'obbligo di documentazione degli adempimenti svolti nel corso di tale fase delle indagini preliminari, fra i quali rientra il sopralluogo. In generale l'articolo citato dispone l'annotazione degli atti e prescrive l'obbligo della redazione del verbale nei casi elencati nel secondo comma.

Il sopralluogo può costituire anche una forma particolare di attività non a iniziativa ma delegata dalla Autorità giudiziaria secondo le disposizioni dell'articolo 370 del Codice di procedura penale. Ciò sia perché direttamente previsto dall'articolo 348, con un rimando nel quale si precisa che dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, e sia perché prevede che il P.M. possa delegare una serie di atti tipicamente definiti (interrogatori e confronti) ed una serie di attività non specificate (sopralluoghi, appostamenti, pedinamenti ecc..). Rientra appunto il sopralluogo delegato e finalizzato a ricostruire con maggior precisione la scena del fatto o addirittura ad individuarla per la prima volta nel caso in cui la notizia di reato sia stata acquisita direttamente dall'Autorità giudiziaria.

Il sopralluogo di polizia giudiziaria è essenzialmente assicurare le fonti di prova, a cui pervenire tramite l'esame obiettivo dello stato dei luoghi, avendo preventiva e massima cura che lo stato di fatto non venga alterato (oltre quanto non possa già esserlo stato in funzione della tempestività dell'intervento, dell'azione di altri soggetti quali operatori sanitari e di fattori di varia natura).

Troppo diverse ed influenzate da fattori contingenti risultano, infatti, le singole situazioni reali nelle quali si trovano ad operare gli addetti di polizia. Diversi, anche, gli approcci che vengono compiuti in ragione della attività specialistica, combinata con la specificità dell'evento, in funzione del sopralluogo. Si delineano le attività sul campo, raggruppando le ipotesi di evento in schemi generali mutuando anche da discipline diverse, seppur affini, una serie di metodi più che di metodologie vere e proprie. Le tecniche di lavoro tendono a specializzarsi a seconda della fattispecie presa in esame:

- incidenti stradali con lesioni od esiti mortali;
- infortuni sul lavoro gravi, invalidanti e mortali;

- rinvenimenti di cadaveri dovuti a morte sospetta o violenta;
- incendi; scoppi; esplosioni; crolli; disastri di varia natura.

Nel sopralluogo di polizia giudiziaria rientrano, però, anche fatti reato non necessariamente cruenti o che abbiano quale esito la morte di persone ma che richiedono una attenta indagine specialistica quali:

- abusi edilizi;
- reati paesistici ed ambientali;
- inquinamenti;
- reati in danno di beni culturali ed opere d'arte;
- reati contro la salute e l'igiene;
- frodi alimentari e commerciali.

Trattandosi nella maggior parte dei casi, di un atto irripetibile, gli operatori devono porre la massima cura e precisione nell'attività di sopralluogo per non lasciare nulla al caso.

Più sintetica ma efficace la definizione dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 354: “gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone sono atti per mezzo dei quali l'ufficiale di polizia giudiziaria procede alla diretta osservazione dei luoghi, cose e persone, allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato”. Nel diritto penale, la “fonte di prova” può essere definita come la dimostrazione della sussistenza di fatti determinati anche tramite la dimostrazione dell'esistenza di altri fatti dai quali si possa desumere l'esistenza dei fatti giuridicamente rilevanti che si intende provare. In particolare, poi, l'attività del sopralluogo di polizia giudiziaria conduce alla assicurazione della cosiddetta prova materiale, costituita da oggetti direttamente connessi ai fatti, prelevati dalle forze di polizia e custoditi sotto sequestro o, comunque, repertati, ovvero da rilievi di polizia (scientifica) su tali oggetti. Sono prove materiali anche le relazioni peritali, le consulenze tecniche ed in genere le relazioni di esperti qualificati.

Il sopralluogo di polizia giudiziaria è un mezzo, uno strumento per la ricerca della prova. È utile rammentare, comunque, che per il nostro sistema penale, di norma, la prova si forma in aula e, cioè, durante la fase dibattimentale – processuale (ad eccezione dell'incidente probatorio e degli accertamenti tecnici non ripetibili). Nella fase delle indagini preliminari, nella quale si pone il sopralluogo di polizia giudiziaria sia esso di iniziativa che delegato, si raccolgono elementi di prova, la cui valutazione giudiziale farà assumere ai medesimi il valore di prova, se non confutati da altri elementi. Per quanto attiene, invece, il complesso di attività definite come accertamenti e rilievi questo può essere ricondotto ad un doppio binario a seconda della qualità degli atti:

- irripetibili.
- ripetibili.

All'ufficiale di polizia giudiziaria che dirige l'attività di sopralluogo è richiesto solamente di compiere un buon lavoro, consistente nelle seguenti fasi:

- *conservazione dello stato dei luoghi, allontanando gli estranei e mantenendo in loco il personale di polizia in numero strettamente indispensabile per i rilievi:* Al fine della conservazione dei luoghi e delle cose, risulta utile l'indicazione fornita dal Servizio di polizia scientifica della polizia di Stato che prevede di percorrere l'area interessata lungo uno stesso tragitto, calpestando uno stretto sentiero di lavoro ed evitando di spostare oggetti e di inquinare la scena, specie ove vi siano tracce di sangue, calpestandole inavvertitamente e duplicandole con le impronte plantari;

- *descrizione accurata e dettagliata della scena*: da riportare nel corpo del verbale. Per convenzione, la scena viene osservata dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra. Se la zona è piuttosto ampia o complessa, si può derivare il metodo di lavoro della esplosivistica, dividendo l'area in quadrati e formando una griglia di lavoro oppure procedendo a spirale oppure ancora lavorando a corridoi alternati;
- *esecuzione di rilievi fotografici descrittivi*: con sviluppo dal generale al particolare, partendo con le panoramiche e proseguendo con inquadrature di parti della scena e dei dettagli sino ad ogni reperto. È buona cosa indicare la posizione nella quale vengono effettuati gli scatti, avendo cura di utilizzare i capisaldi definiti per il successivo sviluppo grafico ovvero di posizionare nella planimetria i punti di scatto. Dove possibile, effettuare scatti panoramici da punti elevati;
- *riproduzione grafica in scala* (ove possibile) e, comunque, rilevamento di quote ed esecuzione di misurazioni atte a consentire il posizionamento e l'individuazione, anche durante eventuali e successivi sopralluoghi, di corpi, cadaveri, elementi presenti sul luogo del fatto, veicoli e strutture edilizie, di servizio e sovrastrutture. La riproduzione grafica dovrà essere effettuata in scala generale adeguata alla descrizione della scena tale da permettere sia una facile conversione delle misure che una leggibilità dei particolari. Per la riproduzione planimetrica, si consiglia l'utilizzo di una bussola tipo Recta in materiale plastico, orientabile sulle cartine topografiche ed in grado di far mantenere il corretto orientamento sul terreno anche senza mappe. È bene dotarsi anche di una bolla metrica per il mantenimento in perpendicolare delle quota rilevate o del cavalletto per la macchina fotografica, se questo non ne sia già munito. D'obbligo una bindella metrica almeno da m 20. Per misurazioni più estese, un ottimo metodo pratico consiste nel munirsi di una corda della lunghezza minima di m 50 e di chiodi ad espansione a cui fissare la corda agli estremi e ad intervalli definiti. Per quanto attiene gli strumenti di misura e calcolo immediato di superficie e volume applicativi del teorema di Pitagora (goniometria e trigonometria), il loro utilizzo è funzionale negli ambienti chiusi, più problematico in quelli aperti. Oggi esistono, comunque, strumenti di tale tipo, studiati per l'uso professionale nei cantieri, che permettono all'esterno (purché si abbiano manufatti di contrasto ben definiti) misurazioni e calcoli per lunghezze da 50 a 200/400 metri, grazie anche ad una maggiore luminosità di lettura del sistema di puntamento. Di particolare utilità risulta, poi, la cartografia foto-aerogrammetrica, spesso più aggiornata della catastale.
- Se si dispone di idonea attrezzatura, effettuazione di *documentazione audiovisiva* della scena;
- *Repertazione di tutte le tracce, le evidenze, i particolari, le impronte ed i frammenti di impronte digitali (evidenti), plantari, di tracce di sangue e di liquidi di qualsiasi natura*. I reperti dovranno essere catalogati, numerati e raccolti in contenitori idonei (buste di plastica trasparenti, scatoloni od altro a secondo del tipo di oggetto) sigillati con i timbri del Comando operante.
- *descrizione in sito e nella propria posizione* di rinvenimento di ciascun reperto e di cadaveri eventualmente rinvenuti e descrizione particolareggiata sia dei reperti che dei cadaveri (forma, materiale, stato d'uso, probabile origine, compatibilità della loro presenza sulla scena del fatto).

Il sopralluogo per l'investigatore privato

Prima di procedere all'appostamento e ad eventuali pedinamenti è doveroso svolgere i cosiddetti sopralluoghi sul posto, quando all'investigatore è stato incaricato di sorvegliare una o più soggetti. In realtà esistono due tipi di sopralluogo e più precisamente:

- *Il sopralluogo preliminare* : viene svolto precedentemente a un servizio di pedinamento e serve ad organizzare al meglio il lavoro.
- *Il sopralluogo informativo*: volto a verificare lo stato dei luoghi, l'effettiva esistenza di società o aziende presso determinati indirizzi e ad acquisire informazioni sulla personalità e sulla vita di certi soggetti.

Dal punto di vista operativo i due tipi di accertamenti sono abbastanza simili ma il sopralluogo informativo, vista la mole di informazioni da conseguire, risulta senza dubbio più complicato.

Il sopralluogo preliminare:

L'investigatore è assimilabile al cacciatore in cerca della sua preda, deve conoscere il territorio sul quale dovrà agire e per farlo non c'è niente di meglio che recarsi sul posto. Prima di cominciare qualsiasi operazione esterna bisogna quindi far visita ai luoghi maggiormente interessati dall'indagine. Oltre a consentire al detective di prendere confidenza con la zona (parlo di sensi unici, di segnali di stop, delle strade più affollate, di quelle meno frequentate, della presenza di bar, di scuole ecc.), il sopralluogo permetterà all'investigatore di aggiungere ulteriori dettagli rispetto a quelli forniti dal cliente in sede di mandato d'incarico.

Bisogna recarsi presso il domicilio del sorvegliato e constatare la tipologia dell'edificio. Si tratta di una villetta, di un condominio, di una casa popolare? Farsi un'idea della zona circostante, ciò vi permetterà di valutare il grado di rischio dell'appostamento: di solito più la zona è affollata e ricca di esercizi commerciali, minore è il rischio di essere individuati; più pericolose invece le aree composte unicamente da abitazioni private dove una persona ferma all'interno di un'automobile potrebbe destare sospetti. Calcolate le possibilità di uscita del vostro uomo, sia a piedi sia in auto. Potrebbe esserci un altro accesso sul retro della casa, oppure può accadere che il passo carraio che conduce ai box sia ubicato in una via diversa rispetto a quella del cancello pedonale. Nel frattempo cercate di capire se l'automobile del vostro sorvegliato (la targa solitamente viene fornita dal cliente in sede di colloquio preliminare) è parcheggiata nei pressi della sua abitazione oppure se viene tenuta in box. E' consigliabile, ove possibile, ripetere questo tipo di osservazione di sera quando potete presumere che il soggetto non si allontanerà più da casa, in questo modo se noterete l'autovettura all'esterno potrete ipotizzare che il vostro sorvegliato non disponga di un garage.

Assicurarsi del numero di operatori necessari per coprire tutte le uscite dall'abitazione e formatevi già un'idea dell'area in cui dovrete rimanere appostati, sia a piedi sia in auto, calcolandone il livello di rischio. In questo modo si può organizzare il lavoro assegnando ad ogni operatore un determinato settore, anche in base al livello di esperienza. Valutare inoltre la possibilità di rimanere appostati all'interno di *furgoni* scongiurando l'eventualità che qualcuno vi noti.

Scattare fotografie all'abitazione da diverse angolazioni prestando sempre attenzione a non essere individuati, se il rischio è troppo alto lasciare perdere e limitarvi a descrivere l'edificio con il vostro registratore vocale. Essere scoperti durante i sopralluoghi preliminari equivale alla morte dell'indagine quindi è inutile esporsi.

Se la situazione lo permette, avvicinarsi al quadro citofonico e assicurarsi che sia segnato il nominativo del sorvegliato in modo tale da essere abbastanza certi che dimori in loco. Questo anzi permetterà di comprendere il livello di attenzione del sorvegliato. A questo punto fare visita agli altri indirizzi indicati dal committente: si tratta solitamente dei posti frequentati maggiormente dal sorvegliato, quindi il luogo di lavoro, la casa dei genitori o di altri parenti, bar o locali che il soggetto vede abitualmente. Calcolare il tempo necessario per raggiungere ciascun luogo oltre al tragitto che presumibilmente percorrerà il vostro indagato. Questo permetterà di capire su che tipo di strade dovrete transitare (strade molto trafficate, stradine di campagna, centri abitati), consentendo di accertare la difficoltà del pedinamento e le probabilità di essere “scoperti” o di perdere contatto. Osservare le opportunità di parcheggio a ridosso di ciascun edificio e scattate anche in questo caso fotografie alle strutture da diverse angolazioni, ove possibile.

Il sopralluogo informativo:

Questo tipo di accertamento si differenzia dal sopralluogo preliminare perché oltre a scattare fotografie alle strutture interessate e a conoscere la zona circostante bisogna assumere informazioni. Queste dipendono dall'indagine che si deve affrontare. Spesso si consulta il detective al fine di verificare se presso un indirizzo esista effettivamente una determinata società, cosa si trovi al posto di quella eventualmente inesistente oppure di verificare l'attendibilità di una certa persona (o azienda) monitorandone lo stile di vita e le frequentazioni. Di solito queste indagini si mescolano: è chiaro che per verificare la serietà di un'azienda bisogna indagare anche sulle persone che la compongono.

A differenza dell'altro tipo di accertamento, il sopralluogo informativo esige l'ottenimento dell'informazione (quasi) a tutti i costi e bisognerà andare a fondo senza fermarsi davanti alle difficoltà. In questo caso verificare che una persona abiti realmente presso un indirizzo indicato su una visura o scovato attraverso la consultazione delle banche dati è fondamentale.

L'appostamento:

anche definito “*appiattamento*”, rappresenta, in genere, una attività di osservazione certamente meno difficoltosa, in quanto di natura statica.

Una volta individuata una collocazione che consenta una buona visuale, congiunta ad un adeguato occultamento, l'*osservatore* non avrà grossi problemi nel condurre il servizio annotando o documentando (con mezzi fotografici o audiovisivi) quanto occorra all'indagine.

La maggior cura va, pertanto, riservata alla scelta del posto di osservazione, che può essere la strada, soprattutto se particolarmente affollata, un locale, una abitazione privata, un veicolo e un mezzo nautico, opportunamente individuato per la sua posizione. In ogni caso e soprattutto qualora nel corso del servizio sia necessario un qualsiasi intervento (o per procedere all'arresto, o ad una perquisizione, o identificare una persona), deve essere possibile un perfetto collegamento radio con gli operatori che deve essere adeguatamente preordinato e possibilmente provato nella stessa zona, affinché ne sia assicurata l'efficienza e per evitare spiacevoli sorprese.

Esistono tre modalità di appostamento: in auto, a piedi e all'interno di furgoni o autovetture furgonate. Sussistono quindi più varianti ma la regola che le accomuna tutte può essere riassunta in una sola parola: *Concentrazione*. Durante un appostamento il pericolo maggiore è rappresentato dalla perdita di concentrazione con conseguente calo di tensione e inevitabile distrazione. Questa attività implica una resistenza fisica e psichica non comune. Dopo che si è stati appostati per ore, concentrati sul punto d'osservazione, durante un servizio esterno, il concetto di tempo cambia radicalmente rispetto alla vita normale: ossia in un'indagine 60” secondi equivalgono

sostanzialmente a un mese. Non si ha idea di quante cose possono accadere per un investigatore, in quel breve intervallo poiché si possono perdere accadimenti fondamentali per l'indagine.

Esempio pratico di un investigatore, su una rivista online:

“La figlia di una mia Cliente era scappata da casa e decidemmo di controllare un signore sospettato di conoscere il nascondiglio della giovane. Durante i primi tre giorni di appostamento notammo che l'uomo si allontanava dall'abitazione al mattino e tornava per l'ora di pranzo. Passava due ore all'interno della sua dimora poi si allontanava nuovamente per fare ritorno alle sei di pomeriggio. Durante questi viaggi si recava normalmente al lavoro, della ragazza però non vi era traccia. Al quarto giorno, durante la pausa pranzo, il mio collaboratore chiese il permesso di assentarsi per acquistare qualcosa da mangiare. Gli dissi di fare veloce e ricordo ancora la sua risposta: “Ma sì! Tanto fino alle due non si sposta mai”, così lo lasciai andare. Dopo alcuni minuti una giovane donna citofonò al civico del mio sorvegliato. Aveva più o meno l'età della fanciulla che stavo cercando. La vidi gesticolare così alzai lo sguardo presso una delle finestre della villetta che stavo monitorando. Qui riconobbi la figlia dei miei Clienti la quale conversava dalla finestra con la ragazza appena arrivata. Riuscii ad effettuare ottimi scatti nonostante la difficoltà del contro-luce. Dopo alcuni secondi la donna che era giunta poco prima si allontanò e la ragazza che cercavo non si fece più vedere alla finestra. La scena era durata meno di un minuto. Se il mio collaboratore fosse stato solo non avrebbe avuto alcuna notizia da riportare ai miei Clienti.”

L'appostamento in auto:

La cosa migliore durante un appostamento in auto è rimanere fermi immobili all'interno del vostro veicolo facendo il meno rumore possibile.

Senza muoversi e rimanendo in silenzio c'è meno probabilità che qualcuno, gironzolando o osservando dalla finestra di un'abitazione, vi noti o volga lo sguardo verso di voi attratto dal suono di un telefono, dalla radio accesa, dalla chiacchierata con il vostro collega.

Ovviamente non sempre questo sarà possibile: se qualcuno passeggia in direzione opposta rispetto alla vostra, venendovi incontro si accorgerà della vostra presenza all'interno dell'abitacolo.

In questi casi, quando si è soli, basterà osservare qualcosa con aria distratta senza mai perdere di vista il punto di osservazione. Una volta si utilizzava un libro o un giornale, oggi lo smartphone ha reso la vita dell'investigatore più semplificata da questo punto di vista. E' sempre più frequente infatti che una persona accosti al lato della strada per osservare il telefonino, per inviare un sms oppure per effettuare una chiamata. E' necessario essere dei bravi attori quindi appena scorgete qualcuno che transita nella vostra direzione (oppure se vi accorgete che qualcuno vi ha individuato da una finestra) volgete lo sguardo sul vostro telefono facendo finta di inviare un sms, oppure portate il telefonino all'orecchio simulando una conversazione. Non bisogna ignorare completamente il passante, o la persona che sta alla finestra, credendo di dare meno nell'occhio. E' vero che puntare il suo sguardo sarebbe un errore perché lo fareste intimorire ma osservarlo per una manciata di secondi vi permetterà di avere il controllo della situazione, è l'unico modo per comprendere se l'individuo costituisce un pericolo oppure no.

Durante un appostamento vi capiterà spesso di utilizzare la macchina fotografica.

Le possibilità sono a dire il vero illimitate: potete appoggiare la camera sul cruscotto e coprirla con un capo d'abbigliamento lasciando libero l'obiettivo. In questa maniera i passanti noteranno soltanto una felpa abbandonata sul cruscotto e per quanto vi possa sembrare strano non si

accorgeranno della fotocamera nascosta. Potete nascondere la macchina fotografica all'interno di una qualche scatola di vostra invenzione e appoggiarla sul cruscotto e via dicendo.

Se siete in due all'interno del veicolo inventatevi una conversazione disinteressata, una chiacchiera da bar, una finta risata. Per fare questo è necessario un certo affiatamento. Di solito un uomo e una donna o due donne insospettiscono meno rispetto a due uomini.

Se vi accorgete che il vostro veicolo è "bruciato" (quindi individuato come sospetto) considerate la possibilità di ritornare i giorni successivi muniti di un'altra autovettura.

L'appostamento a piedi:

Per quanto riguarda l'appostamento a piedi il discorso non cambia ma tenete conto che senza automobile siete maggiormente scoperti. Evitate di stare fermi fissando il punto di osservazione ma muovetevi con aria disinvolta magari simulando una conversazione telefonica. Se qualcuno vi osserva da una finestra applicate gli auricolari del vostro cellulare e fingete di conversare muovendo solo le labbra. Non bisogna dimenticare di tenere costantemente sotto controllo il punto di osservazione. L'appostamento a piedi è sempre molto rischioso ma esistono circostanze che lo autorizzano: un parco con delle panchine, una fermata dell'autobus, un bar con i tavolini all'esterno o che permetta di visionare dall'interno la zona attraverso una vetrata. Queste sono solitamente le situazioni che vi consentono di rimanere a piedi. Durante un appostamento di questo tipo dovrete applicare al massimo il concetto di mimetizzazione.

L'appostamento in un furgone o auto furgonata:

Capita che l'investigatore debba appostarsi in aree particolarmente ostili. In queste zone il modo migliore per non destare sospetti è stazionare all'interno di furgoni o auto furgonate.

Il furgone è particolarmente indicato all'interno di zone industriali, in quelle situazioni in cui il detective dovrà monitorare una specifica azienda.

Si inizia con il posizionare il furgone con il muso rivolto verso il punto di osservazione e stazionare all'interno della cabina posteriore. In questo modo risulterete completamente invisibili agli occhi dei passanti (e agli operatori della ditta che state controllando) e potrete scattare una serie infinita di fotografie senza essere notati.

Un appunto sulle caratteristiche del furgone: All'interno dovete essere completamente riparati ma può avere feritoie nascoste da dove poter controllare la zona circostante e scattare foto o fare riprese; questo permetterà di posizionare la "balena" in maniera che non contrasti con i mezzi circostanti; durante il servizio non si deve lasciare per nessun motivo il furgone onde evitare di "bruciare" il mezzo ed il servizio stesso, è opportuno che l'autista del mezzo non sia la stessa che vi staziona all'interno. (squadra d'intervento- squadra d'osservazione)

Il "pedinamento":

ossia il seguire e l'annotare gli spostamenti, i movimenti, gli atteggiamenti ed i contatti di una persona, è attività difficilissima da condurre, prefiggendosi una osservazione in movimento, a volte per percorsi lunghi ed articolati, nella maniera più occulta e riservata, onde non vanificare la genuinità dell'atto stesso. Per siffatto motivo deve essere effettuato con un adeguato numero di operatori, sufficienti a garantire una frequente ed oculata alternanza nella posizione di tallonamento del pedinato, al fine di non insospettirlo.

Per seguire una persona a piedi va di norma utilizzato personale appiedato che, in zone particolarmente affollate, terrà una distanza più ristretta, avendo più facilità a mimetizzarsi e per non rischiare di perdere il contatto visivo; in luoghi, invece, privi di ostacoli e poco frequentati, potrà e dovrà mantenere il contatto molto più distanziato per evitare di essere notato.

Un soggetto, invece, che si sposta a bordo di un veicolo o di un mezzo nautico dovrà essere seguito da personale automontato, considerato che anche questo tipo di pedinamento, per garantire una

probabile riuscita, presuppone un alternarsi di mezzi che, con maggiori difficoltà, dovranno consentire il mantenimento del contatto da una posizione il più possibile defilata.

E' evidente, infine, sottolineare che il pedinamento, proprio per le difficoltà sopra indicate, presuppone una sufficiente esperienza, nonché doti di prontezza di riflessi, spirito di osservazione e determinazione operativa, capacità d'improvvisazione all'occorrenza.

Secondo il Codice Penale l'art. 660 classifica la denominata "molestia o disturbo alle persone", che in senso astratto sembrerebbe potersi applicare all'attività del pedinatore, non è ascrivibile al pedinamento in se, in quanto affinché si configuri il reato di molestia è necessario l'elemento oggettivo della "petulanza" o "insistenza, impertinenza, indisponenza" e l'elemento soggettivo del "dolo specifico", ovvero che l'agente che procede al pedinamento deve aver agito rappresentandosi e avendo una condotta petulante. In sostanza il pedinamento svolto dall'investigatore non costituisce reato sino a quando il soggetto di interesse operativo non "scopre" il pedinamento anche per cause non imputabili ad errori commessi dal pedinatore; in tal caso il pedinamento deve essere necessariamente sospeso altrimenti l'investigatore rischia di incorrere nella violazione dell'art. 660 C.P. in quanto l'agire del pedinatore risulta essere pressante, indiscreto, impertinente ed interferisce sgradevolmente nella sfera della libertà personale e della quiete della persona(anche perché risulterebbe inutile dal momento che il soggetto pedinato non si muoverà più in maniera spontanea)..

All'investigatore non è consentito violare gli Art. 614 "Violazione di domicilio" che recita:

-Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"; e l'art. 266 del Codice di Procedura Penale: - L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita, previa autorizzazione scritta del G.I.P., nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

- delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo;
- delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- delitti di contrabbando;
- reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Tecniche di pedinamento:

Preparazione per un pedinamento

Quando si ha intenzione di concentrare l'investigazione nella fase del pedinamento bisogna avere delle accortezze, vestirsi in modo anonimo, evitando colori brillanti. Tenere in tasca un berretto che si possa indossare di tanto in tanto per variare il proprio aspetto. Indossare inoltre una giacca reversibile, se è possibile. Occhiali scuri, possono essere d'aiuto se si sta pedinando in un luogo ben

illuminato; durante il pedinamento assumere un atteggiamento disinvolto ed essere in un certo senso dei bravi attori.

Come posizionarsi

Mantenere una distanza massima dal pedinato, circa 200 metri, pur tenendo sempre sotto controllo la situazione. Di fatto la distanza prescinde dalle caratteristiche del luogo ove ci si trova. Al contrario, se l'investigatore si trova in un centro abitato con molte persone, camminare sempre dietro l'inseguito, mai dall'altro lato della strada, l'investigatore diventerebbe visibile se decidesse poi di attraversarla e andare verso il soggetto.

Non farsi "beccare"

Se la persona controllata si gira verso l'investigatore, la cosa migliore è continuare a muoversi, ma senza infilarsi in un portone o girare su se stessi; questo non farebbe altro che attirare l'attenzione. Assumere un atteggiamento casuale, senza incrociare lo sguardo del pedinato, o ricambiare lo sguardo in modo sfuggente per non destare sospetti. Se la persona controllata gira l'angolo, non seguirlo immediatamente, arrivare solo in prossimità di esso e sporgersi appena per vedere i movimenti. Se si ferma a guardare la vetrina di un negozio o per allacciarsi le scarpe, camminare sempre dietro di lui. Se invece il pedinato cambia direzione bisogna girarsi e seguirlo, se al contrario, va in direzione dell'investigatore, lasciarlo passare e continuare con il pedinamento. Se attraversa una vasta area deserta, ad esempio un parcheggio, l'investigatore, inseguendolo, rischierebbe di esporsi troppo, bisogna quindi assumere un atteggiamento casuale senza perderlo di vista.

Da premettere che la persona controllata mostra di sospettare un inseguimento quando si volta indietro frequentemente oppure quando varia passo, fermandosi molto spesso. L'investigatore a questo punto, dovrà decidere se continuare o far marcia indietro ed interrompere il pedinamento.

Il pedinamento negli edifici

Se la persona controllata entra in un edificio e l'investigatore non è in condizioni di inseguirlo, non deve mai perdere di vista l'entrata; se invece entra in un edificio con molti ingressi, come ad esempio un grande magazzino, l'investigatore deve continuare ad inseguirlo altrimenti, se uscisse da un'altra porta, rischierebbe di perderlo. Se poi entra in un ristorante, sarà per l'investigatore più facile inseguirlo senza essere notato. In questo caso, l'investigatore si deve sedere ad un tavolo posto in un punto in cui possa vedere il soggetto, ma possibilmente non il contrario. L'investigatore deve uscire dal ristorante prima del soggetto, poiché potrebbe voltarsi indietro per controllare se qualcuno lo sta inseguendo fuori dal ristorante.

Il pedinamento nell'ascensore

Se il pedinato entra in un ascensore, l'investigatore deve salire con lui facendo attenzione a quale piano è diretto così da premere il bottone del piano superiore. Quando l'investigatore esce dall'ascensore, deve scendere velocemente le scale cercando di osservare, stando nascosto, in quale appartamento entra. Infine, notare se la chiave usata è unita ad un mazzo oppure se è tenuta singola, ciò potrebbe dare un'idea di familiarità con l'appartamento o di estraneità.

Il contro-pedinamento


Se l'investigatore sospetta di essere inseguito, deve comportarsi in questo modo:

- di tanto in tanto voltarsi indietro per visualizzare bene le facce che si incontrano.
- Girare l'angolo e fermarsi dietro di esso, al ridosso del muro, così che se l'inseguitore non conosce i "trucchetti" del pedinamento, vi verrà quasi sicuramente addosso.

- Ogni tanto fermarsi per qualche minuto; entrare nei negozi, cambiare spesso direzione; variare il passo: camminare lentamente per un po' e poi molto velocemente. Così se qualcuno fa lo stesso è facile individuarlo. Utilizzare ogni possibile opportunità per guardarsi alle spalle senza essere notato magari osservando la strada dal riflesso di una vetrina.


Riassumendo, le cinque regole del pedinamento:

- Contatto e controllo visivo
- Distanza ottimale
- Anonimia del pedinatore
- Atteggiamento riservato
- Qualità personali




L'agente A segue il pedinato X e l'agente B sta dietro: l'agente C si tiene sull'altro lato della strada all'altezza di B. quando X decide di svoltare a sinistra, A continua fino al lato opposto dell'intersezione: B prende il posto di A (che diventa C) e C quella di B. si evita che A vada a "pestare i piedi" ad X il pedinato, poiché veda sempre la stessa persona.

Nei pedinamenti in macchina la procedura è uguale.



Il pedinamento viene effettuato nei casi di attività criminose importanti, o per la protezione dell'infiltrato e della persona a rischio. La catena può essere predisposta se già si conosce l'itinerario del pedinato o può svilupparsi per salti di posti, nel senso che un pedinatore (anello) prende in consegna il pedinato e lo lascia quando raggiunge il pedinatore successivo, che procederà allo stesso modo. Può anche svilupparsi in osservazione statica, integrata da persone amiche: giornalaio, vigile, guardamacchine, venditore ambulante, ecc...



Trasmittente ed interruttore magnetico inserito nello stipite e nella porta. Sono in vendita macchine fotografiche e telecamere che possono essere attivate con radiocomandi a distanza (breve). Esiste però la possibilità di farli costruire di portata maggiore (30 – 50 – 70 metri). E' possibile anche far costruire sistemi di attivazione radio mediante barriera infrarossa o ad interruttori magnetici che, se per esempio collegati ai battenti di una porta attivano le macchine fotografiche motorizzate e radiocomandate ad ogni apertura e chiusura delle ante.

Appostamento con tre macchine fotografiche motorizzate e radiocomandate :

- Y e Y = Obiettivi;
- 1 - 2 - 3 = Macchine fotografiche con ricevente, mimetizzate.
- RC = Operatore con radiocomando a tre vie per attivare le riceventi delle macchine fotografiche.

CAPITOLO 2°:

Il pedinamento elettronico tramite il GPS e l'evoluzione della tecnologia nelle attività di investigazione:

Il “GPS” è un sistema di posizionamento satellitare globale. E' costituito da una costellazione di satelliti che emettono incessantemente dei segnali elettromagnetici verso la Terra. Tali segnali vengono captati, memorizzati ed elaborati da speciali ricevitori al fine di determinare, con elevata precisione, la posizione occupata.

Lo scopo è permettere: in ogni istante, in ogni luogo e con ogni condizione climatica il posizionamento tridimensionale di oggetti sia fermi che in movimento.

Il GPS ha letteralmente rivoluzionato il sistema di pedinamento in auto eliminando quasi del tutto, il controllo “a vista” e l'utilizzo di più mezzi “inseguitori”.

Il pedinamento con il GPS di un veicolo può essere effettuato attraverso l'applicazione del segnalatore sul veicolo di interesse e di solito è di tipo magnetico; ha il vantaggio di poter essere montato rapidamente e di essere a tenuta stagna.

Di solito è provvisto di un sensore di movimento integrato che permette di ridurre i consumi delle batterie rimanendo inattivo quando il veicolo è fermo ed ottimizzando la quantità di dati inviati e memorizzati. L'autonomia di un GPS può variare da qualche giorno ad oltre un anno e la connessione al centro di controllo può essere programmata o attivata da determinati eventi quali l'accensione del motore o il movimento del mezzo.



Negli ultimi anni, la digitalizzazione delle informazioni e la condivisione in tempo reale, dove tutti possono fotografare, scrivere, segnalare, su varie piattaforme, blog, social network, si sta dimostrando un'arma potente, che persone e aziende non possono più sottovalutare. La raccolta di queste informazioni utilizzando gli strumenti informatici rientra nel vasto campo della Cyber Intelligence, ma le agenzie investigative private, che per legge e per deontologia non possono accedere alle informazioni riservate, fanno largo uso di una specifica disciplina di Intelligence che sta prendendo sempre più piede anche in Italia: l'OSINT.

OSINT è un acronimo che sta per Open Source Intelligence, ovvero la raccolta, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni ricavate da fonti aperte, di pubblico accesso e non segrete. Giornali, riviste online, forum, social network, ma anche archivi anagrafici, database commerciali, pubblicazioni scientifiche, nonché il “lato oscuro del Web” sono solo alcune di queste fonti. Anche se di pubblico accesso, queste informazioni sono spesso difficili da trovare e prese singolarmente

possono essere di scarsa utilità, ma se sapientemente vagliate e correlate tra loro possono essere trasformate in conoscenza. OSINT infatti non è una mera attività di ricerca, ma un processo di intelligence dove ogni informazione è raccolta, analizzata, validata e correlata al fine di trasformare il dato informativo grezzo in una “notizia” utile ai fini dell’indagine. Le tecniche OSINT sono utilizzate in ambito investigativo per acquisire notizie utili su un soggetto fisico o su un’azienda, per redigere report reputazionali su dipendenti, soci o fornitori, ma anche per conoscere in tempo reale opinioni, azioni e talvolta – grazie alla geo-referenziazione dei contenuti social – anche la posizione, di una persona o di un gruppo. La disciplina OSINT si avvale di raffinate tecniche di raccolta informativa, che includono l’uso avanzato di motori e metamotori di ricerca (“motori di ricerca computazionale”), l’uso di software specifici dedicati all’analisi e alla profilazione delle informazioni digitali (il software Maltego, ad esempio), tecniche di ingegneria sociale e di investigazione digitale. Ogni informazione acquisita subisce un processo analitico di validazione, che gli addetti ai lavori chiamano “distillazione”, per verificarne l’attendibilità. Questo è particolarmente importante quando le fonti dell’informazione sono i Social Media. Essi, da soli, rappresentano un contenitore inesauribile di notizie e la raccolta di informazioni sui Social è così importante da essersi guadagnata un nome tutto suo (SOCMINT), ma il processo di validazione delle fonti è più delicato ovvero il rapporto tra le notizie veramente utili e il “rumore di fondo” rappresentato dal chiacchiericcio inutile e spesso ingannevole tipico dei Social. L’enorme quantità di dati che si possono trovare grazie all’utilizzo del Web dimostrano come il problema principale legato alla raccolta e analisi derivi non tanto dalla ricerca, ma principalmente dalla tempistica che gli analisti devono affrontare per svolgere l’analisi, il consolidamento e la diffusione dei risultati richiesti. Per rispondere a questa necessità è stato elaborato un processo chiamato “ciclo OSINT” che si compone di quattro fasi, definite le 4 “D”:

- *Discovery*: scopo di questa fase è quello di individuare la fonte, ossia comprendere chi è in possesso di determinate informazioni. L’individuazione di una fonte è un processo importante perché l’utilizzo di fonti aperte ottimali permette non solo un risparmio di tempo, ma anche l’accesso diretto all’informazione richiesta; potrebbe essere utili quindi avvalersi di esperti nel settore al fine di avere l’informazione migliore e più aggiornata sull’argomento richiesto. Ostacolo nel reperire le fonti potrebbe essere dato non solo dai vincoli di privacy inerenti un argomento, ma anche dall’aspetto linguistico: alcune fonti infatti potrebbero presentarsi soltanto nella loro lingua originale senza una traduzione in inglese o in italiano, fattore che impone l’utilizzo di appositi servizi di traduzione.
- *Discrimination*: bisogna fare una selezione, ossia “discriminare” o distinguere le fonti attuali da quelle datate, le rilevanti da quelle inutili e quelle accessibili perché economicamente convenienti da quelle proibitive ed impossibili. Questa selezione potrebbe essere svolta avvalendosi di un analista il quale possiede un’approfondita conoscenza sull’argomento in questione, potrebbe essere dovuta dall’esigenza di rispondere tempestivamente agli eventi oppure si potrebbe basare su un’attività di monitoraggio e aggiornamento periodico. Al fine di evitare la valutazione dell’attendibilità della fonte e della veridicità della notizia è utile crearsi un catalogo delle fonti aperte sfruttabili suddivise in base alle diverse tematiche, alla loro affidabilità e alla loro fruibilità.

- *Distillation*: si deve avere la capacità di “distillare” le informazioni essenziali le quali possono essere riportate in forma breve ma hanno l’accuratezza tale da poter facilitare il processo decisionale. Questa può essere considerata l’attività più complessa e difficile per l’analista perché costui deve essere capace di discernere tra l’informazione ed il fatto e deve fare sempre riferimento alla fonte che ha prodotto tale informazione; da evitare anche gli errori dovuti ai preconcetti, all’eccessivo razionalismo, all’etnocentrismo, alle proprie visioni politiche.
- *Dissemination*: le informazioni devono essere trasmesse in tempi rapidi tramite un rapporto o un supporto che sia comprensibile ed utilizzabile dai sistemi in dotazione. L’OSINT è una disciplina adottata anche da agenzie di intelligence militari per importanti valutazioni strategiche, così come le Forze dell’Ordine si avvalgono di tecniche SOCMINT per monitorare le potenziali minacce terroristiche.

La figura dell’analista che usa il sistema OSINT è presente anche nelle moderne agenzie investigative. L’attività richiede una serie di competenze specifiche, eterogenee e complesse: il fatto che un dato o un’informazione siano “aperti” e quindi disponibili al pubblico, non significa che siano facilmente accessibili e interpretabili. Esattamente come le tracce di un animale in un bosco sono comprensibili solo ad un tracker professionista e non a un boy scout in gita domenicale, nella stessa misura le tracce elettroniche trovate in rete sono intellegibili solo a chi ha gli strumenti e conosce i metodi per poterle leggere.

In linea generale un buon analista/investigatore dovrà avere competenze di informatica e conoscere bene i software specializzati, ma dovrà anche avere rudimenti di linguistica e di economia, nozioni di ricerca bibliotecaria e d’archivio, conoscenze di psicologia e, perché no, di una o più lingue straniere.

“L’informazione è il sistema nervoso della società. Tutti emettono involontariamente informazioni che un bravo professionista dell’intelligence sa cogliere e sa ricomporre; la raccolta e l’analisi delle notizie involontarie può essere fruttuosa per conoscere ciò che si desidera, l’informazione nascosta, l’obiettivo. Il professionista dell’informazione è colui che sa cercare, stimolare, raccogliere, interpretare, conservare correttamente, elaborare e trasmettere una notizia.”
(tratto da “Come funzionano i Servizi Segreti” di Aldo Giannuli”)

CAPITOLO 3°:

I crimini informatici e il ruolo dell'investigazione:

Analogamente al crimine tradizionale, quello informatico può assumere varie forme e essere perpetrato praticamente sempre e ovunque. I criminali che commettono questo tipo di crimini utilizzano una serie di metodi a seconda delle proprie capacità e scopi. Ciò non dovrebbe sorprendere: il crimine informatico è, dopotutto, semplice 'crimine' con l'aggiunta di qualche sorta di componente 'informatico'.

Nel trattato del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica viene utilizzato il termine "cybercrime" per definire reati che vanno dai crimini contro i dati riservati, alla violazione di contenuti e del diritto d'autore. Tuttavia, c'è una definizione più ampia che comprende attività criminose come la frode, l'accesso non autorizzato, la pedopornografia e il "cyberstalking" o pedinamento informatico. Il manuale delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il controllo del crimine informatico nella definizione di crimine informatico include frode, contraffazione e accesso non autorizzato.

Il crimine informatico può coprire una gamma molto ampia di attacchi. È importante comprendere le differenze tra i vari tipi di crimine informatico, in quanto ciascuno richiede un approccio diverso.

Prendendo spunto dalle varie definizioni, si descrive concisamente il crimine informatico come *un crimine commesso utilizzando un computer, una rete o un dispositivo hardware*. Il computer o il dispositivo può essere l'agente, il mezzo o l'obiettivo del crimine. Un crimine può avere luogo sul solo computer o in combinazione con altre posizioni e luoghi. Per meglio comprendere l'ampia gamma di crimine informatico esistente è possibile dividerlo in due categorie definendolo, per lo scopo di questa ricerca, come crimine informatico di Tipo 1 e di Tipo 2.

Il crimine informatico di Tipo 1:

- Si tratta generalmente di un singolo evento se visto *dalla prospettiva della vittima*. Ad esempio, la vittima scarica inconsapevolmente un Trojan Horse che installa sul suo computer un programma che registra quanto viene digitato sulla tastiera. In alternativa, la vittima può ricevere un'e-mail contenente quello che sembra un collegamento a un sito noto, ma che è in realtà un sito ostile.
- Il crimine informatico viene facilitato da programmi crimeware quali keystroke logger, virus, rootkit o Trojan Horse.
- I difetti e le vulnerabilità dei software offrono spesso un punto di appoggio all'aggressore per perpetrare l'attacco. Ad esempio, i criminali che controllano un sito Web possono sfruttare una vulnerabilità del browser Web per introdurre un Trojan Horse nel computer della vittima.

Esempi di questo tipo di crimine informatico includono, tra vari anche il phishing che è essenzialmente una frode on-line e coloro che la attuano non sono altro che truffatori e ladri d'identità con competenze tecniche; essi utilizzano spamming, siti Web fasulli, crimeware e altre tecniche per indurre con l'inganno gli utenti a divulgare informazioni riservate, quali numeri di

conto corrente bancario e di carta di credito. Dopo aver acquisito informazioni sufficienti, essi le utilizzano per truffare le vittime (ad esempio, aprendo nuovi conti con le identità rubate o prosciugando i conti bancari delle vittime) o le vendono sul mercato nero ricavandone un profitto.

Anche il ricorso di intercettazioni telefoniche e la richiesta di tabulati delle telefonate, e della messaggistica può essere riconosciuta come conseguenza di crimini informatici, poiché è proprio l'uso dell'apparecchiatura odierna che permetterà all'investigatore di ampliare il suo quadro investigativo.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso
il Tribunale di Roma

**DECRETO DI ACQUISIZIONE PRESSO, TIM, WIND, VODAFONE, H3G
o qualunque altro gestore di telefonia mobile
DI TABULATI TELEFONICI RELATIVI AD UTENZE MOBILI**

Il Pubblico Ministero dott. Paolo Ferraro, Sost. Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma,

Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe per i reati di cui all' **art. 629 cp;**

Ritenuta la necessità di acquisire, su supporto elettronico, copia dei tabulati
(comprensivi delle indicazioni delle rispettive celle utilizzate per le connessioni,
decodificate in modo da consentire la esatta localizzazione dell'utente per ciascuna
chiamata), **relativi al traffico delle chiamate in entrata ed in uscita intercorse sulla
seguente utenza cellulare:**

nr. ~~000005550~~;

- **il tutto a far tempo dal 01.01.2008 e fino alla data di notifica del presente decreto.**

in quanto è da supporre che dagli stessi, alla luce degli accertandi contatti con altre
utenze telefoniche, possano emergere elementi utili per l'immediata prosecuzione delle
indagini;

Visto l'art. 253 c.p.p.;

DISPONE

l'acquisizione di quanto sopra indicato, delegando per l'esecuzione Ufficiali di Polizia
Giudiziaria della **Stazione CC Aventino** che cureranno la consegna di copia del
presente provvedimento e della missiva allegata al responsabile del competente ufficio
del gestore di telefonia mobile in epigrafe indicato .

Roma, 22 agosto 2008.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Paolo Ferraro - Sost.)

Il crimine informatico di Tipo 2:

comprende attività quali il cyberstalking, diffamazioni e le molestie, le molestie ai minori, l'estorsione, il ricatto, la manipolazione dei mercati finanziari, lo spionaggio e le attività terroristiche, ma non si limitano solo a queste.

Le caratteristiche sono le seguenti:

- È caratterizzato solitamente da una serie continua di eventi che prevedono ripetute interazioni con l'obiettivo. Ad esempio, la vittima viene contattata in una chat da qualcuno che, nel corso di un certo periodo di tempo, tenta di stabilire qualche tipo di relazione. Alla fine, il criminale sfrutta il legame che si è stabilito con la vittima per commettere un crimine. Un altro caso si verifica quando i membri di una cellula terroristica o di un'organizzazione criminale utilizzano messaggi in codice per comunicare in un forum pubblico e, ad esempio, pianificare attività criminose o concordare luoghi di riciclaggio di denaro sporco.

- Tali attività vengono facilitate generalmente da programmi che *non* rientrano nella definizione di crimeware. Ad esempio, le conversazioni possono avvenire tramite clienti di messaggistica istantanea e i file possono essere trasferiti mediante FTP (protocollo di trasferimento file).

Esempio di crimini informatico di Tipo 2 :

per reato di stalking e diffamazione -informatico;

Dopo una serie pregressa di denunce di minacce, diffamazioni, ingiurie e vessazioni immesse nella Rete Web da parte di una donna casalinga e coniugata, nei confronti di alcune persone facenti parte del suo vicinato, il personale del comando dei Carabinieri di Roma- Aventino ha provveduto ad effettuare una perquisizione domiciliare di entrambi i sospettati, con conseguente poi, sequestro delle apparecchiature utilizzate per il crimine.



LEGIONE CARABINIERI "LAZIO"
STAZIONE di ROMA-AVENTINO
Via Oddone di Cluny, 7. Tel.06/ 5746996 - Fax 06/5740028

M E S S A G G I O

FM CC STAZIONE

ROMA-AVENTINO

NR. ----- DI PROT.

ROMA, LI 03.03.2010

SI RAPPRESENTA CHE IN DATA ODIERNA, ALLE ORE 17.00 CIRCA PERSONALE DI QUESTO COMANDO, HA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE UNA PERQUISIZIONE DOMICILIARE NEI CONFRONTI DI XXXXXXXXXXXXXXXX – NATO A ROMA IL XX.05.1962 ED IVI RESIDENTE IN PIAZZA XXXXXXXXXXXXXXXX CV. 47, CONIUGATO, TASSISTA - E XXXXXXXXXXXXXXXX – NATO A ROMA IL XX.08.1986 ED IVI RESIDENTE IN PIAZZA XXXXXXXXXXXXXXXX CV. 47, CELIBE, DISOCCUPATO - IN CONSEGUENZA DI PREGRESSA ATTIVITA' DI INDAGINE **INERENTE IL REATO DI STALKING** PERPETRATO DA MESI NEI CONFRONTI DI XXXXXXXXXXXXXXXX – NATA A ROMA IL XX.07.1959 ED IVI RESIDENTE IN PIAZZA XXXXXXXXXXXXXXXX CV 47, CONIUGATA, CASALINGA.-

LA P.O. AVEVA DA TEMPO DENUNCIATO PRESSO QUESTI UFFICI, TUTTA UNA **SERIE DI MINACCE, INGIURIE E VESSAZIONI CHE VENIVANO IMMESSE NELLA RETE WEB** DA PARTE DI PERSONA CHE DIMOSTRAVA DI CONOSCERE BENE SIA LEI CHE LA SUA FAMIGLIA. LA PERSONA CHE UTILIZZAVA L'APPLICATIVO "YOUTUBE" PER DIFFONDERE MESSAGGI DIFFAMATORI ED OFFENSIVI, ERA GIUNTO PERSINO AD INDICARE L'ESATTO RECAPITO DELLA P.O. COMPRESO IL NUMERO CIVICO, LA SCALA E L'INTERNO DELLA SUA ABITAZIONE. TALE CONDIZIONE AVEVA GETTATO LA SIGNORA XXXXXXXXXXXXXXXX IN UN PROFONDO STATO DI PROSTRAZIONE DOVUTO AL FATTO CHE TUTTI ERANO ORMAI A CONOSCENZA DELLE FRASI DIFFAMATORIE INDIRIZZATE A LEI ED AI SUOI FAMILIARI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SUO PADRE ORMAI DEFUNTO.

IL SOSPETTO CHE LA PERSONA LA QUALE IMMETTEVA I MESSAGGI NELLA RETE WEB FOSSE MOLTO VICINA ALLA P.O. E' STATO CONFERMATO QUANDO SI E' POTUTO STABILIRE CHE I PREDETTI XXXXXXXXXXXXXXXX E XXXXXXXXXXXXXXXX, DI FATTO ABITANO NELLO STESSO STABILE, NELL'APPARTAMENTO POSTO IMMEDIATAMENTE AL DI SOTTO DI QUELLO DELLA P.O. CON LA QUALE HANNO RAPPORTI DI VICINATO DA MOLTI ANNI.

OTTENUTE LE NECESSARIE DELEGHE DA PARTE DELL'A.G. PROCEDENTE, SI E' PROVVEDUTO A RICHIEDERE CON L'AUSILIO DEI CC DEL R.I.S. DI ROMA DEGLI ACCERTAMENTI SPECIFICI ALLA SOCIETA' INFORMATICA "MICROSOFT" E SULLA BASE DEI RISULTATI OTTENUTI, SI E' GIUNTI ALL'IDENTIFICAZIONE DEI PREDETTI XXXXXXXXXXXXXXXX E XXXXXXXXXXXXXXXX – RISPETTIVAMENTE PADRE E FIGLIO – NEI CONFRONTI DEI QUALI SI E' PERTANTO PROCEDUTO ALLA PERQUISIZIONE DOMICILIARE NEL CORSO DELLA QUALE SONO STATI POSTI IN SEQUESTRO:

NR. 2 PC PORTATILI,

UNA CONSOLLE DI GIOCO "PLAYSTATION 3"

QUALI OGGETTI UTILIZZATI PER LA COMMISSIONE DEL REATO. INOLTRE SI E' PROVVEDUTO AL SEQUESTRO DI:

NR. 3 BILANCINI DI PRECISIONE PER I QUALI APPARIVA INGIUSTIFICATO IL POSSESSO,

NR. 3 PUNTATORI LASER CON RELATIVI ADATTORI,

NR. 29 PROIETTILI A SALVE MARCA "FIOCCHI". QUESTI ULTIMI OGGETTI SONO STATI POSTI IN SEQUESTRO E MESSI A DISPOSIZIONE DELL'A.G. PER EVENTUALI VALUTAZIONI.

FINE LUOGOTENENTE ROCCO.

Estensore: M.A.s.UPS. Quaresima

IL COMANDANTE

Conclusioni:

Questo lavoro è stato elaborato e svolto con grande dedizione e professionalità grazie al percorso formativo con il Master in Criminologia, Criminalistica, Psicologia Giuridica e Investigazione, tenutosi presso l'INPEF, con l'aiuto dell'esperienza rigorosa e riconosciuta del Professore Giuseppe Quaresima Mar. A.s. VPS nei Carabinieri e consulente investigativo.

Voglia questo elaborato far chiarezza sulle attività di indagine soprattutto su pedinamenti, sopralluoghi, appostamenti descritti nel dettaglio, e la visione dell'investigatore del P.G. confrontandola con l'investigatore Privato e le sue modalità.

Anche la nuova tecnologia porta alle indagini strumenti di particolare efficacia e precisione, soprattutto nell'area informatica, nella quale come ben sappiamo sono in grande aumento i crimini informatici ovvero i cosiddetti Cybercrime.

Concludo nel ringraziare tutti i docenti che hanno fatto parte di questo mio percorso formativo, docenti di grande rilevanza nei vari settori della criminologia, a me molto vicina, un ringraziamento speciale anche alla Tutor del Master la Signora Francesca che è sempre stata precisa e disponibile nell'intero anno.

Per finire vorrei ringraziare la mia famiglia, e tutti coloro che mi sono vicini, per essere sempre così attenti e amorevoli nelle mie scelte e nei miei traguardi.

Bibliografia:

- Articolo “Ricerche e differenze nelle investigazioni private e giudiziarie” del 28 Novembre 2016 di Alessandro Cascio ,Presidente dell’Associazione Professionale Investigazioni e Sicurezza.
- Articolo “Il pedinamento, GPS.” A.Pol.Lo - Associazione Polizia Locale Lombarda – 2016, del Dott. Giovanni Dongiovanni.
- Art.55 Codice di Procedura Penale. “Funzioni della Polizia Giudiziaria”.
- Art 38 comma 2 Codice di Procedura Penale. “Facoltà dei difensori per l’esercizio del diritto alla prova”.
- Articolo “ L’appostamento” di Andrea Frighi, sul “Blog del detective”, nel sito_Aenigma Investigazioni 2017.
- Articolo “Le tecniche del pedinamento”.Agenzia investigativa, Provenienza Arma dei Carabinieri di Latina, Roma.
- Articolo “ Osint Cyber Intelligence: le nuove frontiere dell’investigazione”, Agenzia Toro Investigazioni e Sicurezza Srl .27 febbraio 2017.
- Documento “ Le tecniche dell’investigazione: Pedinamento e Appostamento del Dott. Giuseppe Quaresima, già Mar.A.s.UPS nei Carabinieri ” depositato presso INPEF - Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare - Via dei Papareschi, 11 – 00146 Roma.
- Articolo “Pedinamento osservazione e controllo” di Phersei srl.
- Art. 660; art. 614; art. 266 del Codice di Procedura Penale.
- Wikipedia.org. Il sopralluogo giudiziario.
- Articolo “il Cybercrime” del sito internet Symantec Corporation ©1995 – 2016.
- Consultazione di verbali dell’ Ufficiale di P.G. M.A.s.UPS Giuseppe Quaresima.